

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52
via Della Scrofa, n. 39 - 00186 - Roma
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

Spett.le **Federazione Dirpubblica**
Segreteria Generale
- Roma -

Nola, 18/5/2022

Oggetto: Graduatorie dei concorsi pubblici per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'accesso alla qualifica dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni approvate prima del 1°/1/2010 e fino al 31/12/2010, la cui scadenza, anche a seguito di ripetute proroghe, era fissata al 31/12/2018, nonché delle graduatorie di analoghi concorsi approvate negli anni dal 2011 al 2017 – Azione di accertamento della loro validità e/o efficacia fino al 31/12/2021 – Sentenza del T.A.R. Lazio del 14/2/2022, n. 1746.

Come già riferito nel corso delle precedenti riunioni svolte in videoconferenza, con sentenza del 14 febbraio 2022, n. 1746, è stata respinta l'azione di accertamento proposta da codesta spett.le Federazione dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma riguardante la perdurante validità e/o efficacia al tempo della proposizione del ricorso (n. R.G. 3921/2019) delle graduatorie di cui in oggetto.

Nel proporre ricorso, richiamate le pregresse iniziative finalizzate a denunciare la violazione dell'art. 4, co. 3-*quiquies*, del D.L. n. 101 del 2013, che subordinava l'avvio delle nuove procedure concorsuali all'assenza di idonei nelle graduatorie approvate prima del 1°/1/2017, la cui validità era stata prorogata al 31/12/2017, veniva sollevata la questione di legittimità costituzionale all'art. 1, co. 360 ss., della legge n. 145 del 2018, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., poiché, estendendo la validità delle sole graduatorie approvate dal 1°/1/2010 (cfr. art. 1, co. 362), pregiudicava in maniera definitiva ed irreversibile le *chances* di assunzione degli idonei collocati nelle graduatorie approvate in precedenza e di volta in volta prorogate fino al 31/12/2018 (cfr. art. 1, co. 1148, della legge n. 205 del 2017).

Con motivi aggiunti notificati il 16/3/2020, veniva poi sollevata la questione di legittimità costituzionale della disciplina sopravvenuta di cui all'art. 1, co. 147, della legge n. 160 del 2019, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost., poiché, estendendo la validità delle sole graduatorie approvate dal 2011, pregiudicava in maniera definitiva ed irreversibile le *chances* di assunzione degli idonei collocati nelle graduatorie approvate in precedenza e di volta in volta prorogate fino al 31/12/2018 nonché degli idonei collocati delle graduatorie approvate nell'anno 2011, la cui validità era stata estesa dall'art. 1, co. 147, lett. a), fino al 31/3/2020, con l'ulteriore vincolo della partecipazione obbligatoria degli idonei a «corsi di formazione e aggiornamento» che devono essere indetti da parte delle amministrazioni e del superamento di un «esame-colloquio» che ha come oggetto la verifica della «perdurante idoneità», e degli idonei collocati delle graduatorie approvate negli anni da 2012 al 2017, la cui validità era estesa solo fino al 30/9/2020, considerata l'esiguità dei entrambi i termini (del 31/3/2020 e del 30/9/2020), e ciò anche a seguito della sopravvenuta emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si ricorderà che, in pendenza di giudizio, era stata proposta il 21/6/2019 una richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5, co. 1 e 6, del D.Lgs. n. 33 del 2013, con la quale si chiedeva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di procedere alla pubblicazione in apposita sezione del suo sito internet dei dati e delle informazioni di cui all'art. 4, co. 5, del D.L. n. 101 del 2013, relativi ai vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, anche se approvate prima della data del 1° gennaio 2010 (per l'accertamento della cui perdurante validità era stato proposto il giudizio iscritto al n. R.G. 3921/19), sia nelle graduatorie a quella data ancora valide ai sensi dell'art. 1, commi da 360 a 365, della legge n. 145 del 2018.

Con nota DPF 0051382 P- del 6/8/2019, la richiesta era stata respinta per la parte riguardante i dati e le informazioni delle graduatorie approvate prima del 1°/1/2010, siccome non sarebbero state più vigenti, ragion per cui veniva proposto un secondo ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio – Roma (n. R.G. 12466/19).

Analogha istanza veniva proposta il 14/5/2020 in chiave difensiva ai sensi degli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990, e ciò in considerazione della pendenza del ricorso n. R.G. 3921/19, stante la necessità di dimostrare la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale in quella sede proposte, in relazione alle quali era necessario dimostrare quanti fossero gli idonei delle graduatorie non più vigenti le cui *chance* di essere assunti erano risultate frustrate dal loro mancato scorrimento, anche in conseguenza dell'omessa pubblicazione dei relativi dati in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 4, co. 5, del D.L. n. 101 del 2013.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica non forniva riscontro e con istanza proposta ai sensi dell'art. 116, co. 2, c.p.a., in corso di giudizio, si chiedeva al giudice amministrativo di esibire la documentazione dalla quale avrebbe potuto ricavarsi i dati e le informazioni richieste.

La richiesta di accesso difensivo veniva, dunque, accolta dal suddetto Dipartimento con nota prot. n. 0047687 del 20/7/2020, con la conseguente pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste, per cui, con sentenza del 27 ottobre 2020, n. 10979, veniva dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento al ricorso n. R.G. 12466/19 riguardante l'accesso civico, restando pendente il ricorso n. R.G. 3921/19 in attesa della fissazione dell'udienza per la discussione di merito, che, in realtà, era stata già sollecitata con istanze di prelievo del 24/10/2019 e 10/11/2020.

L'udienza veniva, dunque, fissata per il 9/2/2022, in vista della quale veniva prodotta, in data 30/12/2021, una corposa documentazione, acquisita a seguito dell'accoglimento dell'istanza di accesso difensivo con la richiamata nota prot. n. 0047687 del 20/7/2020, allo scopo di dimostrare la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale proposte in sede di ricorso e successivi motivi aggiunti, come poi illustrato con memoria difensiva depositata il 7/1/2022.

Come già accennato, con sentenza del 14 febbraio 2022, n. 1746, il T.A.R. Lazio – Roma, superando le questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa erariale, ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo non manifestamente fondata la questione di legittimità costituzionale e compensando le spese di lite per «peculiarità della questione trattata».

Secondo il Tribunale, «il legislatore sta andando nella direzione di prevedere una durata sempre più breve dell'efficacia delle graduatorie; e ciò in linea con l'esigenza che l'assunzione del personale avvenga in un momento il più ravvicinato possibile rispetto a quello del superamento del concorso da parte dei candidati, sì da consentire all'Amministrazione di potersi valere di risorse che siano state selezionate sulla base di parametri coerenti e aggiornati alle proprie attuali esigenze...». In questo contesto, «la scelta del legislatore di trattare diversamente graduatorie approvate in epoca più

risalente rispetto a quelle di più recente approvazione, resiste, con facilità, alle dedotte censure di irragionevolezza tenuto conto dei seguenti elementi:

- anzitutto del rilievo che viene ad assumere il “fattore tempo” rispetto alla tutela dell’affidamento dei soggetti che si trovano in graduatorie approvate oltre un decennio fa: la tutela dell’affidamento non può che attenuarsi con il decorso del tempo, risultando peraltro verosimile che gran parte delle persone presenti in quelle graduatorie, al momento dell’approvazione delle leggi censurate, abbiano già “riprogrammato” le proprie scelte di vita;

- in secondo luogo, dell’esigenza, fatta propria dal legislatore, di allargare la platea dei soggetti cui poter attingere al fine di poter soddisfare il proprio bisogno assunzionale, non limitandosi a coloro che figurano in graduatorie ormai risalenti, anche per favorire il “ricambio generazionale”;

- in terzo luogo, della tutela dell’interesse pubblico a che l’Amministrazione assuma personale altamente qualificato, e selezionato sulla base delle nuove regole, ritenute più conformi alle attuali esigenze della p.a. ...;

- infine la necessità di assicurare adeguata tutela alla chance di entrare nella p.a. di chi è appena uscito da un percorso di studi, chance che verrebbe inevitabilmente pregiudicata dalla proroga “ad oltranza” di graduatorie risalenti ad oltre un decennio fa».

Con la sentenza del 14 febbraio 2022, n. 1746, si è quindi concluso il giudizio di primo grado, restando la possibilità di proporre appello al Consiglio di Stato (entro sei mesi dal deposito e cioè dal 14/2/2022), tuttavia con ridotte possibilità di successo, anche considerata la sopravvenuta giurisprudenza costituzionale (v. Corte cost., 25 giugno 2020, n. 126; Corte cost., 31 marzo 2021, n. 58).

Resto naturalmente a disposizione per ogni chiarimento e, con l’occasione, porgo

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici